

Oggetto: INASPRITE LE SANZIONI PER LAVORO IRREGOLARE E ORARIO DI LAVORO

Il D.L. n.145/13, convertito in L. n.9/14, entrato in vigore il 22 febbraio scorso, ha previsto un aumento delle sanzioni in caso di utilizzo di lavoratori irregolari (maxi sanzione lavoro nero).

Riguardo all'orario di lavoro, la previsione originaria del D.L., cioè la decuplicazione delle sanzioni, è stata alleggerita, in quanto con la conversione in legge si è passati alla semplice **uplicazione delle sanzioni**.

Sono stati aumentati del 30% anche gli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato per occupazione di lavoratori non risultanti da scritte o altra documentazione obbligatoria ovvero per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; i nuovi importi da versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono pertanto pari a € 1.950,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro "in nero" e a € 3.250,00 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela di salute e sicurezza sul lavoro.

	Sanzione minima edittale	Sanzione massima edittale	Maggiorazione giornaliera	Sanzione ai sensi art.13, D.Lgs. n.124/04	Sanzione ai sensi art.16, L. n.689/81	Maggiorazione giornaliera ai sensi art.13, D.Lgs. n.124/04	Maggiorazione giornaliera ai sensi art.16, L. n.689/81
Maxi sanzione vecchi importi	1.500,00	12.000,00	150,00	1.500,00	3.000,00	37,50	50,00
Maxi sanzione nuovi importi	1.950,00	15.600,00	195,00	Non più applicabile	3.900,00	Non più applicabile	65,00

Maxi sanzione affievolita (vecchia)	1.000,00	8.000,00	30,00	1.000,00	2.000,00	7,50	10,00
Maxi sanzione affievolita (nuovi)	1.300,00	10.400,00	39,00	Non più applicabile	2.600,00	Non più applicabile	13,00

Riguardo alle **sanzioni amministrative** relative all'orario di lavoro, la circolare n.5/14 conferma che i nuovi importi sono applicabili alle violazioni commesse dal 24/12/2013.

Tempi di lavoro, durata settimanale media Art.4, D.Lgs n.66/03: La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.		Vecchia sanzione minima edittale	Nuova sanzione minima edittale	Vecchia sanzione massima edittale	Nuova sanzione massima edittale	Vecchia sanzione ridotta ex art.16, L. n.689/81	Nuova sanzione ridotta ex art.16, L. n.689/81
Ipotesi lieve	Se la violazione si riferisce a un numero massimo di cinque lavoratori ovvero si è verificata fino a un massimo di due periodi di riferimento di cui all'art.4, co.3 e 4.	100,00	200,00	750,00	1.500,00	200,00	400,00
Ipotesi aggravata	Se la violazione se si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'art.4, co.3 o 4.	400,00	800,00	1.500,00	3.000,00	500,00	1.000,00
Ipotesi ulteriormente aggravata	Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'art.4, co.3 o 4. In tale ipotesi non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.	1.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	-	-

La violazione si intende effettuata qualora il superamento dell'orario settimanale risulti dalla media della prestazione lavorativa in un periodo di 4 mesi mobili.

Tempi di lavoro, riposo giornaliero Art.7, co.1, D.Lgs. n.66/036: Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.		Vecchia sanzione minima edittale	Nuova sanzione minima edittale	Vecchia sanzione massima edittale	Nuova sanzione massima edittale	Vecchia sanzione ridotta ex art.16, L. n.689/81	Nuova sanzione ridotta ex art.16, L. n.689/81
Ipotesi lieve	Se la violazione si riferisce ad un numero massimo di cinque lavoratori o si è verificata al massimo in	50,00	100,00	150,00	300,00	50,00	100,00

	due periodi di ventiquattr'ore.						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Ipotesi aggravata	Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattr'ore.	300,00	600,00	1.000,00	2.000,00	333,33	666,66
Ipotesi ulteriormente aggravata	Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattr'ore. In tale ipotesi non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.	900,00	1.800,00	1.500,00	3.000,00	-	-

Tempi di lavoro, riposo settimanale		Vecchia sanzione minima edittale	Nuova sanzione minima edittale	Vecchia sanzione massima edittale	Nuova sanzione massima edittale	Vecchia sanzione ridotta ex art.16, L. n.689/81	Nuova sanzione ridotta ex art.16, L. n.689/81
Art.9, co.1, D.Lgs. n.66/03: Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art.7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. La violazione delle suddette disposizioni, ai sensi dell'art.18 bis, come modificato dall'art.7 della L. n.183/10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro.							
Ipotesi lieve	Se la violazione si riferisce ad un numero massimo di cinque lavoratori ovvero si è verificata fino ad un massimo di due periodi di riferimento di cui all'art.4, co.3 e 4.	100,00	200,00	750,00	1.500,00	200,00	400,00
Ipotesi aggravata	Se la violazione se si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'art.4, co.3 o 4.	400,00	800,00	1.500,00	3.000,00	500,00	1.000,00
Ipotesi ulteriormente aggravata	Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno	1.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	-	-

	cinque periodi di riferimento di cui all'art.4, co.3 o 4. <u>In tale ipotesi non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.</u>						
--	--	--	--	--	--	--	--

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Dott. Paolo Babbo

Dott. Dario Babbo